



COMUNE DI CANDIOL
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOL
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 30 DEL 11/09/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL'INGRESSO NEI PLESSI SCOLASTICI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto l'allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 Settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che in relazione all'evoluzione del contagio, si ritiene opportuno adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Richiamati:

- il Decreto della Regione Piemonte n. 95 del 09 Settembre 2020 recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il documento "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte" diffuso dalla Regione Piemonte in data 09/09/2020;
- il documento del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" aggiornamento del 21 agosto 2020;

Considerato che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta in via generale un elemento di prevenzione per tutti gli ambienti sociali;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Prima di accedere ai plessi scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, dislocati sul territorio dovrà essere rilevata la temperatura corporea personale con un sistema di misurazione che eviti il diretto contatto col soggetto.

La **temperatura corporea** verrà rilevata nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini che accedono ai plessi scolastici dei servizi educativi per la **prima infanzia e sezione Primavera**. Parimenti verrà rilevata ai soli minori in ingresso nei plessi della **scuola primaria e secondaria di primo grado**, da personale opportunamente informato sulle modalità e sui comportamenti da tenere. La temperatura e i dati rilevati hanno esclusiva funzione indicativa e non verranno in alcun modo trattati o conservati.

Nei plessi scolastici dei servizi educativi per la **prima infanzia, sezione primavera e primaria**, il minore dovrà tassativamente essere accompagnato sino al posto di controllo da un genitore o da persona delegata. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C al minore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino.

Nel plessi scolastici dei servizi educativi della scuola **secondaria di primo grado**, in caso di riscontro sul minore di una temperatura superiore ai 37.5 °C quest'ultimo sarà affidato al personale scolastico referente per il COVID-19 - così come indicato nel documento 21 agosto 2020 redatto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" - per il momentaneo isolamento e l'immediata informazione alla famiglia.

Analogamente, se durante la frequenza al servizio/scuola i minori dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre), questi dovranno essere momentaneamente isolati, informandone la famiglia, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). Per le ulteriori indicazioni sui comportamenti da tenere in tali circostanze si rinvia al documento recante "Linee di

"indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte" diffuso dalla Regione Piemonte in data 09/09/2020, più precisamente al capitolo "Cosa fare in presenza di eventuali casi sospetti COVID-19";

Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti dalle succitate "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte*" diffuse dalla Regione Piemonte in data 09/09/2020.

COMUNICA CHE

La forza pubblica e il Dirigente scolastico dell' I.C di Candiolo sono incaricati della corretta osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è Bruno Pavia, responsabile del settore di Polizia locale e Protezione Civile del Comune di Candiolo.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione social di cui l'ente è dotato.

Dalla Residenza Municipale li: Data dell'intestazione

Il Sindaco
BOCCARDO Stefano